



SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 22 del 20/12/2024

Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Via di Antella 58, Loc. Ponte a Niccheri – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it
C. F. 94297490487 – P. IVA 07179170480

INDICE

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE	3
ART. 3 - FUNZIONI	3
ART. 4 - FUNZIONAMENTO	4
ART. 5 - RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA O DELLA SDS	4
ART. 6 - COORDINATORE E VICECOORDINATORE	5
ART. 7 - SVOLGIMENTO RIUNIONI	6
ART. 8 - ATTI DEL COMITATO E VOTAZIONI	6
ART. 9 - SUPPORTI AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO	6

ART. 1 - PREMESSA

1. Ai sensi dell'art. 16 quater della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii., è istituito presso la Società della Salute Fiorentina Sud Est, di seguito denominata "Società della Salute", il Comitato di Partecipazione, di seguito denominato "Comitato", con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. Come stabilito dall'art. 64 della L.R. n. 40/2005, la zona-distretto organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali dell'integrazione socio-sanitaria, compresi i servizi per la salute mentale, per le dipendenze e per la non autosufficienza. Nell'ambito territoriale della zona-distretto Fiorentina Sud Est, l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso la Società della Salute. Lo schema di accordo tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute per la gestione diretta e unitaria di suddetti servizi, prevista dall'art. 71 bis della L.R. 40/2005 ss.mm.ii. e dal PSSIR 2018-2020, è stata approvata con Delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci dell'Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28/05/2021. Suddetto schema di accordo non ha previsto il passaggio alla gestione diretta dei servizi per la salute mentale e per le dipendenze, in quanto definiti dal PSSIR 2018-2020 come "altre materie" ulteriori rispetto al contenuto minimo della gestione diretta.
3. Sempre la zona-distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'Azienda USL, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa, sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi per le cure primarie, per la specialistica territoriale, per l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale-territorio.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui alla L.R. n. 40/2005, articolo 16, comma 11 e che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato alla Società della Salute.
2. Ogni associazione designa un rappresentante titolare ed il sostituto supplente.
3. Il Comitato di Partecipazione è nominato dal Direttore della Società della Salute su proposta dell'Assemblea dei Soci.
4. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i membri della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute Fiorentina Sud Est.

ART. 3 - FUNZIONI

1. Il Comitato di Partecipazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) Contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;
 - b) Contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute (PIS) e alla programmazione operativa annuale (POA), di cui all'articolo 21 della L.R. 40/2005;

- c) Monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla Carta dei Servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità;
- d) Esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;
- e) Svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;
- f) Promuove progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi sanitari e sociosanitari e collabora alla loro realizzazione;
- g) Propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute;
- h) Favorisce la partecipazione attiva delle associazioni locali alle iniziative di *empowerment* individuale e di comunità al fine di migliorare le competenze e la capacità partecipativa consapevole ed informata dei cittadini in modo che siano sempre più in grado di prendere parte in modo preparato e collaborativo alle scelte in sanità.

2. Il comitato di partecipazione di zona distretto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute.

3. Al fine di assicurarne l'operatività e favorire la partecipazione dei cittadini, la Società della Salute mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO

1. Le Associazioni che hanno sottoscritto accordi o protocolli con l'Azienda o la SDS sono rappresentate nel Comitato da un rappresentante titolare e da un sostituto supplente, comunicati nella prima riunione utile e di cui sarà dato atto nella verbalizzazione.

2. In ogni Comitato di Partecipazione i componenti eleggono un proprio Coordinatore e Vice-coordinatore.

3. Le associazioni aderenti non possono essere rappresentate nel Comitato da dipendenti di aziende sanitarie regionali pubbliche o private, da soggetti che intrattengono rapporti di natura economica e professionale con l'azienda sanitaria e da soggetti eletti al momento in organi istituzionali.

4. Tutti i componenti del Comitato sono tenuti all'osservanza del dovere di riservatezza dei dati personali e sensibili di cui vengano a conoscenza, in ottemperanza alle prescrizioni del D. Lgs 196/2003, nonché a rispettare i regolamenti aziendali in materia e si possono esprimere per conto del Comitato, ottenuto l'assenso dello stesso nell'ambito delle proprie funzioni.

ART. 5 - RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA O DELLA SDS

1. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore della Società della Salute o suo delegato, per garantire la necessaria interfaccia con l'Azienda sanitaria e la Società della Salute.

2. I rappresentanti aziendali e della Società della Salute non hanno diritto di voto.

3. Il Comitato collabora insieme all'Urp alle funzioni di ascolto e tutela dei cittadini ed alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'accoglienza e dei processi informativi e comunicativi tra Azienda/SDS e cittadini.
4. Il Responsabile URP Aziendale riporta nell'ambito del Comitato di Partecipazione le problematiche che emergono dalle sue funzioni istituzionali di ascolto e tutela dei cittadini e svolge un'attività di raccordo con le strutture aziendali anche al fine di promuovere azioni di miglioramento.
5. La Direzione assicura altresì la partecipazione dei propri dirigenti responsabili dei settori delle strutture organizzative necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato di Partecipazione.
6. La Direzione della SDS, in accordo con il Coordinatore, garantisce la presenza alle sedute dei responsabili delle strutture aziendali o loro delegati per l'analisi e la valutazione di problemi inerenti i servizi di loro pertinenza messi all'ordine del giorno.

ART. 6 - COORDINATORE E VICECOORDINATORE

1. Il Comitato è condotto da un Coordinatore che è coadiuvato da un Vice-coordinatore, il quale, in assenza del Coordinatore, ne svolge le funzioni.
2. Coordinatore e Vice-coordinatore sono eletti dai membri del Comitato nella prima riunione utile e di norma rappresentano le associazioni di volontariato e di tutela, in modo che se il coordinatore è espressione del volontariato, il vice-coordinatore esprima le associazioni di tutela e viceversa e, nel successivo mandato, alternativamente.
3. Il Coordinatore:
 - a) Convoca le riunioni e ne redige il verbale in collaborazione con il vice-coordinatore;
 - b) Avanza proposte di iniziative, da sottoporre alla discussione e all'approvazione del Comitato;
 - c) Intrattiene i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso, i rapporti con l'Azienda e la SDS, nell'intento di prospettare problemi nei servizi sanitari e socio-sanitari e di contribuire al miglioramento funzionale degli stessi;
 - d) Predispose una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze ottenute e sulle iniziative svolte dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate, tramite la collaborazione delle medesime: tale relazione, sarà presentata in una riunione dedicata, alla quale saranno invitati il Direttore generale ed il Direttore sanitario.
4. Per una maggiore funzionalità, anche in riferimento alla numerosità delle associazioni e alla complessità delle problematiche, il Comitato può organizzarsi in ulteriori articolazioni e/o gruppi di lavoro.
5. La seduta di insediamento del Comitato è convocata dal Direttore della Società della Salute. Il Coordinatore ed il Vice-coordinatore sono eletti con voto segreto, dalla maggioranza dei membri facenti parte del Comitato, garantendo di norma la compresenza e l'alternanza, nelle suddette funzioni, delle associazioni di tutela e di volontariato.
6. I membri del Comitato vengono rinnovati ogni 5 anni e possono essere confermati. È comunque facoltà delle associazioni sostituire i propri rappresentanti quando se ne presenti la necessità.
7. I membri del Comitato sono tenuti a garantire una continuità di presenza; se risultano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, ne consegue la segnalazione ai soggetti designanti e la decadenza.

ART. 7 - SVOLGIMENTO RIUNIONI

1. Il Comitato viene riunito almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il coordinatore o almeno tre associazioni lo ritengano opportuno, motivandone formale richiesta.
2. La riunione del Comitato è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione diviene valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.
3. La riunione si svolge secondo un ordine del giorno comunicato con la convocazione; agli incontri possono essere invitati dal Coordinatore del Comitato dipendenti dell'Azienda o SDS, utenti o qualsiasi altro soggetto per la discussione di argomenti o problematiche inerenti le competenze del Comitato.
4. In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di speciale importanza per la vita della collettività locale, d'intesa con l'Azienda o la SDS, il Comitato può essere convocato relativamente alla discussione su tali argomenti, sotto la forma di un'assemblea aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
5. Possono inoltre essere invitati a prendere parte ai lavori del Comitato, con diritto di intervento altre figure istituzionali (amministratori pubblici, dirigenti, tecnici, esperti...) in relazione alle tematiche affrontate.

ART. 8 - ATTI DEL COMITATO E VOTAZIONI

1. Il Comitato adotta deliberazioni, pareri e proposte, registrati a verbale.
2. Le decisioni, di cui sopra, sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta ed approvata dal Comitato.
3. Le decisioni risultano approvate con il voto favorevole di almeno la metà più 1 dei presenti aventi diritto di voto.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si può articolare in gruppi, secondo le tematiche affrontate avvalendosi anche di soggetti esterni, esperti per la materia. Ogni gruppo/tavolo di lavoro individua al proprio interno un referente, stabilisce il calendario dei propri lavori, relaziona periodicamente al Comitato.

ART. 9 - SUPPORTI AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. La Società della Salute si impegna a mettere a disposizione del Comitato idonei locali all'interno delle proprie strutture o, nell'impossibilità di reperirli, a consentire comunque l'utilizzo di alcuni spazi.
2. La Società della Salute assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione svolgendo compiti, quali: la trasmissione delle comunicazioni, la tenuta degli archivi, l'individuazione dei locali necessari allo svolgimento delle attività del Comitato.
3. L'Azienda mette a disposizione del Comitato i seguenti documenti:
 - a) Relazione sanitaria aziendale;
 - b) Relazione annuale di pubblica tutela;
 - c) Reportistica su segnalazioni, reclami;
 - d) Dati su monitoraggio tempi di attesa;

- e) Risultati delle indagini di gradimento rivolte agli utenti sui servizi offerti dal SSR;
- f) Risultati delle indagini sul clima interno;
- g) Aggiornamento carta dei servizi;
- h) Atti di programmazione aziendale importanti per la cittadinanza;

4. Vengono resi pubblici sul sito web della Società della Salute il regolamento del Comitato, nonché l'organizzazione, le funzioni e le attività del Comitato stesso.

5. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le Società della salute, d'intesa con il Comitato di Partecipazione, promuovono almeno due incontri pubblici l'anno, in cui è prevista la presenza dell'assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale e dell'Azienda ospedaliero-universitaria, nonché del Direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata.